

REGOLAMENTO per la CONCESSIONE di CONTRIBUTI

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 27 luglio 2016

CAPO I AMBITO di APPLICAZIONE

TITOLO I AMBITO di APPLICAZIONE

Art. 1 - Ambito di applicazione

- 1. Il presente Regolamento, secondo il disposto dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 contiene le norme che fissano i criteri e le modalità relative alla concessione da parte del Comune di Moiano di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari.
- 2. I contributi sono concessi per attività istituzionalmente previste dagli statuti dei soggetti beneficiari (contributi ordinari) e/o per singole iniziative, attività o manifestazioni (contributi straordinari) nonché per finalità di assistenza a soggetti o famiglie bisognose.
- 3. Rientra nella disciplina generale del presente Regolamento il conferimento del Patrocinio da parte del Comune di Moiano, di cui al successivo Titolo III del capo II.
- 4. Il presente regolamento non si applica ai contributi dovuti per leggi, statali e regionali e/o previsti da atti costitutivi e da convenzioni approvati dal Consiglio Comunale, o dalla Giunta Comunale quando i destinatari sono altri soggetti pubblici (Scuola, Guardia di Finanza, Carabinieri, Agenzia elle Entrate, ecc....)

CAPO II CONTRIBUTI per ATTIVITA' e MANIFESTAZIONI

TITOLO I CONTRIBUTI ORDINARI di CARATTERE PECUNIARIO

Art. 2 - Finalità e soggetti destinatari

1. I contributi ordinari di carattere pecuniario sono finalizzati a sostenere la prosecuzione dell'attività ordinaria di persone giuridiche private aventi sede nel Comune di Moiano, quali associazioni, fondazioni, cooperative sociali e culturali, *onlus* in generale, che svolgono attività di pubblica utilità senza scopo di lucro.

Art. 3 - Determinazione delle risorse

1. Gli organi adibiti all'approvazione del bilancio sono liberi di decidere di non finanziare in alcun modo la concessione di contributi ordinari non indicando alcun importo o indicando un importo pari a 0,00 euro.

Art. 4 - Avviso e domanda per la concessione di contributi ordinari di carattere pecuniario

1. Dopo l'approvazione del bilancio di previsione annuale, qualora nello stesso sia stanziata una somma a titolo di contributi ordinari o dopo la delibera di variazione di bilancio che assuma un apposito stanziamento prima mancante, il responsabile del settore competente

procede alla pubblicazione di un avviso al quale potranno rispondere i soggetti di cui all'art.2, presentando, a mezzo del legale rappresentante, la seguente documentazione (sulla base del modello predisposto dagli uffici) completa di:

- a) copia del bilancio consuntivo dell'anno precedente dal quale deve emergere che le uscite sono superiori alle entrate
- b) atto costitutivo e statuto;
- c) autocertificazione sottoscritta da ciascun componente relativa ad attestare il proprio far parte dell'associazione;
- d) relazione sulle attività svolte nell'anno precedente (allegando se disponibili articoli o resoconti anche tratti da *internet*);
- e) presentazione delle attività da svolgere nell'anno in corso (servendosi del modello predisposto dagli uffici)
- f) dichiarazione se nei propri confronti il Comune sia tenuto o meno ad operare la ritenuta d'acconto del 4% prevista dall'art. 28 del D.P.R. n. 600/1973
- 2. Non saranno prese in considerazione le domande la cui documentazione è incompleta o non conforme a quanto prescritto dal presente articolo.

Art. 5 - Criteri per l'assegnazione

- 1. Il contributo ordinario di carattere pecuniario è concesso con determinazione del responsabile del settore competente sulla scorta dei seguenti criteri:
 - a) 0,03 punti (fino ad un massimo di 3 punti) per ogni mese di anzianità del soggetto giuridico richiedente;
 - b) 0,15 punti (fino ad un massimo di 3 punti) per ogni componente residente a Moiano dell'associazione;
 - c) 1 punto (fino ad un massimo di 4) per ogni iniziativa, rispondente ai criteri di cui all'art. 6 svolta nell'anno precedente e non oggetto di contributo straordinario o di altre forme di corresponsione economica da parte del Comune, che il richiedente si propone di realizzare anche per l'esercizio alla cui competenza la somma stanziata attiene (per la quale, se l'associazione sarà beneficiaria di contributo ordinario, non potranno comunque essere concessi contributi straordinari nell'anno a cui si riferisce il finanziamento.
- 2 Se l'associazione richiedente è ospitata in immobili comunali il punteggio ottenuto viene ridotto dell'80%.
- 3. Per stabilire l'importo del contributo ordinario da attribuire a ciascun richiedente si divide la somma stanziata in bilancio per il risultato della somma tra tutti i punti conseguiti dal complesso dei richiedenti e si moltiplica il risultato di tale divisione per i punti conseguiti dal singolo richiedente.
- 4. Il contributo comunque non può essere maggiore della differenza tra uscite ed entrate dell'associazione e l'eventuale *surplus* sarà messo a disposizione secondo i criteri illustrati al comma 3 tra i richiedenti per i quali il contributo non sia sufficiente ad eliminare detta differenza tra uscite ed entrate.
- 5 Nella valutazione della differenza tra uscite ed entrate il Responsabile del Settore qualora individui tra le uscite spese che non appaiono attinenti all'attività svolta dall'associazione ne chiederà conto alla stessa e qualora non sia fornita risposta o la risposta fornita non appaia convincente, nella determinazione della differenza tra entrate e uscite non terrà conto di dette uscite salvo che l'indicazione delle stesse configuri attività dolosa o gravemente colposa; in tal caso, il contributo non verrà erogato e l'associazione non potrà richiederne per i due esercizi successivi.
- 6 Se in seguito a dette operazioni gli organi competenti dovessero disporre, nel corso del medesimo esercizio, una variazione di bilancio finalizzata alla concessione di ulteriori contributi ordinari gli stessi dovranno essere assegnati secondo i medesimi criteri di cui al presente articolo ai richiedenti originari sempre nel limite della differenza tra uscite ed entrate.
- 7. Il contributo andrà erogato entro 90 giorni dalla determinazione del responsabile del settore competente. Se parte del punteggio ottenuto dalla associazione ai fini della concessione del contributo è scaturito dal criterio di cui alla lettera c) del primo comma del presente articolo il contributo sarà erogato entro detto termine per un importo pari al 70% mentre il saldo andrà liquidato entro 90 giorni dalla presentazione di una relazione sulle attività svolte nell'anno a cui si riferisce l'esercizio per cui il contributo comunale ordinario è stato stanziato.

CONTRIBUTI STRAORDINARI

Art. 6 - Finalità e soggetti destinatari

- 1. I contributi straordinari sono finalizzati a sostenere in tutto o in parte lo svolgimento di manifestazioni ideate e/o organizzate in tutto o in parte da persone giuridiche private diverse dal Comune intese a favorire la promozione e lo sviluppo della cultura e del turismo, anche mediante l'organizzazione di mostre, convegni, rassegne (teatrali, cinematografiche, musicali), pubblicazioni (su supporto tradizionale o digitale), con particolare riferimento:
 - a) alla promozione dell'immagine del Comune, della tutela e della valorizzazione del suo patrimonio storico, architettonico, urbanistico, monumentale, ambientale.
 - b) alla celebrazione di ricorrenze civili o religiose.
 - c) alla promozione delle politiche di aggregazione giovanile o degli anziani, di inserimento nel mondo del lavoro, di contrasto del disagio giovanile o economico o sociale e di pari opportunità.
 - d) alle manifestazioni e feste di aggregazione, di valorizzazione delle tradizioni, di promozione della integrazione sociale e culturale.
- 2. Di norma le iniziative beneficiarie dei contributi comunali devono essere svolte nel territorio comunale. Possono essere concessi contributi per attività e iniziative che si svolgono fuori dal territorio comunale solo se esse hanno tra gli obiettivi anche la valorizzazione e promozione dell'immagine di Moiano, o comunque la valorizzazione e promozione del patrimonio culturale, artistico, sociale della comunità moianese o comunque vangano a soddisfare interessi propri della stessa.

Art. 7- Tipologia di contributi concedibili

- 1. Sono concedibili i seguenti contributi di carattere straordinario (l'elenco non è tassativo):
 - a) contributi di carattere pecuniario;
 - b) uso gratuito di materiali ed attrezzature di proprietà comunale con o senza trasporto degli stessi;
 - c) uso a titolo gratuito di sale comunali per svolgere le singole iniziative. In tal caso l'uso è subordinato all'assunzione di apposito impegno da parte del soggetto utilizzatore che garantisca l'integrità (e la correttezza dell'uso) del bene pubblico.
 - d) pagamento dei diritti SIAE;
 - e) assunzione da parte del Comune della procedura e degli oneri per la stampa di manifesti e la spedizione di inviti
 - f) assunzione da parte del Comune della procedura e degli oneri per altre spese;
 - g) utilizzo della pubblica illuminazione;
- 2. La concessione dei contributi straordinari avviene ad opera della Giunta Comunale con deliberazione con la quale, previa illustrazione delle motivazioni alla base della decisione e determinazione della tipologia di contributi concessi e, in caso di concessione di contributi pecuniari, della somma massima da erogare, si dà indirizzo ai responsabili dei settori competenti di dare seguito a quanto deliberato.

Art. - 8 Soggetti beneficiari dei contributi straordinari

- 1. I contributi di cui al presente titolo possono essere concessi a:
 - a) persone giuridiche private aventi sede nel Comune di Moiano, quali associazioni, fondazioni, cooperative sociali e culturali, *onlus* in generale;
 - b) persone giuridiche private non aventi sede nel territorio comunale, per attività, iniziative mirate e di pubblico interesse, realizzate nel territorio comunale a beneficio della comunità ivi insediata;
 - c) persone giuridiche private individuate dall'Amministrazione Comunale come *partner* per la realizzazione di progetti di interesse pubblico, di vasto impegno organizzativo e di alto grado di incidenza culturale.

Art. 9- Modalità di presentazione della domanda per la concessione di contributi.

- 1. La domanda, presentata sulla base del modello predisposto dagli uffici, va indirizzata al Sindaco e deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente, associazione o organizzazione o suo delegato.
- 2. La domanda, entro il 30 ottobre di ogni anno o comunque in tempo utile perche il Comune possa tenerne conto ai fini della predisposizione del bilancio di previsione redatta ai

sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 deve contenere i seguenti dati informativi e documentali:

- a) denominazione o ragione sociale, indirizzo, codice fiscale o partita iva della persona giuridica o comitato richiedente;
- b) descrizione durata e finalità dell'iniziativa, della manifestazione o dell'attività che si intende realizzare avvalendosi del supporto del Comune;
- c) piano finanziario con indicazione delle varie voci di entrata e di spesa per l'iniziativa, manifestazione, attività che si intende realizzare;
- d) tipologia di contributo richiesto rispetto a quelli di cui all'art.7;
- e) indicazione degli eventuali contributi richiesti o elargiti per l'iniziativa, ad altri soggetti pubblici o privati (*sponsor*);
- f) dichiarazione se nei propri confronti il Comune sia tenuto o meno ad operare la ritenuta d'acconto del 4% prevista dall'art. 28 del D.P.R. n. 600/1973.
- g) eventuale richiesta motivata di ricevere un acconto
- 3. Non saranno prese in considerazione le domande la cui documentazione è incompleta o non conforme a quanto prescritto dal presente articolo.

Art. - 10 contributi straordinari di carattere pecuniario

- 1. Dopo che la Giunta Comunale ha posto in essere la deliberazione di cui al comma 2 dell'art.7 con la quale deve anche pronunciarsi riguardo all'eventuale richiesta di acconto, il Responsabile del settore competente impegna la spesa nei limiti dell'effettiva disponibilità di bilancio, procede immediatamente all'erogazione del'acconto disposta dalla Giunta e procede all'erogazione al termine della manifestazione del saldo o dell'intero contributo solo dopo aver acquisito i documenti giustificativi delle spese sostenute.
- 2. I contributi straordinari di carattere pecuniario possono essere erogati solo a fronte di spese relative allo svolgimento dell'iniziativa, dell'attività, della manifestazione oggetto della richiesta.
- 3. L'entità del contributo effettivamente erogabile dal responsabile del settore competente non può in ogni caso superare la differenza tra le spese ritenute ammissibili ai sensi dei commi precedenti e le entrate relative all'iniziativa oggetto della richiesta.
- 4. La concessione di contributo di cui al presente regolamento non conferisce diritto alcuno di continuità per gli anni successivi.

Art. 11 - Decadenza

- 1. I soggetti richiedenti ed assegnatari di contributi pecuniari di cui al presente titolo decadono dal diritto di ottenerli e se hanno ottenuto un acconto sono tenuti a restituirlo per intero:
 - a) In caso di attuazione mancata o parziale delle iniziative, attività, manifestazioni ammesse a contributo o di sostanziale modifica delle stesse.
 - b) In caso di mancata presentazione del rendiconto.

Articolo 12.- Responsabilità

1. L'Amministrazione Comunale non può essere ritenuta responsabile sul piano civile, penale e amministrativo in relazione a qualsiasi degli aspetti o eventi derivanti dalla realizzazione dell'iniziativa oggetto di contribuzione.

TITOLO III PATROCINI

Art. 13 - Patrocinio del Comune

- 1. Il Comune favorisce l'iniziativa dei cittadini, organizzati in gruppi o associazioni, per lo svolgimento di attività di rilevanza sociale, culturale e di promozione del turismo e dello sport che siano rivolte alla collettività.
- 2. Per il raggiungimento di tale scopo, il Comune si avvale, tra gli altri, dell'istituto del Patrocinio che rappresenta una forma simbolica di adesione ed una manifestazione di apprezzamento dell'Ente stesso.
- 3. Il Patrocinio può essere riconosciuto a favore di iniziative, attività o manifestazioni dei soggetti operanti sul territorio, che lo richiedano espressamente

Art. 14 - Modalità di presentazione dell'istanza di patrocinio

- 1. Le iniziative, attività o manifestazioni per le quali viene richiesto di patrocinio devono uniformarsi alle finalità generali della azione dell'Amministrazione Comunale.
- 2. L'istanza per ottenere la concessione del patrocinio del Comune a favore di iniziative, attività o manifestazioni deve essere indirizzata al Sindaco, al quale deve pervenire almeno 30 (trenta) giorni prima della realizzazione dell'iniziativa, attività o manifestazione per la quale si richiede il patrocinio.
- 3. L'istanza, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, dovrà illustrare dettagliatamente l'iniziativa, attività o manifestazioni per la quale si richiede il patrocinio, indicandone la data di svolgimento, la natura, il programma, allegando tutto il materiale informativo necessario.

Art. 15 - Concessione del patrocinio

- 1. Il patrocinio del Comune è concesso dalla Giunta Comunale con propria deliberazione contenente la motivazione della concessione.
- 2. L'attribuzione del Patrocinio attribuisce al destinatario la facoltà di menzionare il riconoscimento in tutte le forme di diffusione dell'iniziativa, anche attraverso la apposizione dello stemma del Comune, che verrà appositamente fornito. Esso è prioritario rispetto ad altri riconoscimenti. Tutto il materiale che contenga espressa menzione del patrocinio comunale dovrà essere tempestivamente trasmesso all'Amministrazione.

CAPO III CONTRIBUTI per FINALITÀ di ASSISTENZA a SOGGETTI o FAMIGLIE BISOGNOSE

Art. 16 - Oggetto del presente capo

- 1. Il presente capo disciplina gli interventi di natura economica utilizzati come strumenti di contrasto alla povertà, a favore di singoli e di nuclei familiari che dispongono di redditi insufficienti e che versano in uno stato di bisogno.
- 2. L'obiettivo è quello di poter integrare i redditi del cittadino che si trova in una situazione di difficoltà economica, facendo rientrare tale aiuto all'interno di un progetto di intervento del servizio sociale professionale, come previsto dalla Legge Quadro n. 328/2000.

Pertanto, ogni intervento economico concesso deve fare parte di un progetto concordato con la persona attraverso il quale la stessa si attiva per uscire dalla situazione di crisi. In tale modo vengono riconosciute le potenzialità dell' utente e l'importanza delle sue reti sociali

- 3. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui sopra, sono previsti e regolamentati i seguenti strumenti di contrasto alla povertà:
 - a) contributi ordinari
 - b) contributi straordinari
- 4. L'applicazione del presente potrà essere sottoposta a verifica al fine di valutare, nella concreta attuazione, le problematiche emerse ed adottare, conseguentemente, eventuali modifiche, integrazioni o correzioni.

Art. 17 - Beneficiari

- 1. Possono beneficiare dell'assistenza economica i cittadini italiani e stranieri regolarmente soggiornanti e con residenza anagrafica presso il Comune di Moiano.
- 2. I cittadini stranieri devono essere in possesso di regolare carta di soggiorno o di permesso di soggiorno in corso di validità.
- 3. Per poter erogare gli interventi di natura economica disciplinati dal presente regolamento occorre valutare il reddito dell'intero nucleo familiare al momento della presentazione della domanda.
- 4. Per nucleo famigliare si intende:
 - a) il richiedente e i componenti della sua famiglia anagrafica;
 - b) altri conviventi dimoranti con il richiedente la prestazione, anche se non inclusi nella
 - scheda anagrafica.
- 5. Sono assistibili con gli interventi e secondo i criteri descritti ai successivi articoli, i soggetti di cui ai commi precedenti che complessivamente abbiano un ISEE pari o inferiore ad $\in 5.000,00$.

Art. 18 - Deroga ai requisiti previsti

- 1. Possono beneficiare di contributi anche coloro che, pur disponendo di un reddito superiore al limite di cui sopra, si vengano a trovare in una condizione di grave difficoltà economica o privi di reddito in conseguenza di avvenimenti contingenti e/o non prevedibili (es. sopravvenuto licenziamento non attribuibile alla propria volontà, separazione dal coniuge, morte di un componente del nucleo ecc.).
- 2. Tale situazione di grave bisogno deve essere debitamente documentata allegando all'istanza tutto quanto può essere utile a comprovare la reale situazione di necessità (lettera di licenziamento, iscrizione alle liste di disoccupazione, certificati anagrafici, certificati INPS che attestano la mancanza di ammortizzatori sociali,ecc).

Art. 19 - Contributi ordinari

- 1. L'assistenza economica ordinaria consiste in un aiuto economico da erogare ai nuclei familiari o alle persone sole che non sono in grado di soddisfare autonomamente i bisogni primari. Essa può essere erogata con varie tempistiche e modalità, di seguito elencate a titolo esemplificativo:
 - a) in denaro;
 - b) contributi vincolati al pagamento di utenze domestiche, canoni di locazione, spese condominiali, ecc.
 - c) pagamenti di tariffe relative all'erogazione di servizi a domanda individuale erogati dal Comune stesso (mensa, trasporto, tariffa rifiuti ed idrica, servizi extrascolastici, ecc...)
 - d) buoni spesa (compresi i prodotti farmaceutici)
- 2. L'entità del Contributo annuale, non può superare la differenza tra la condizione economica dichiarata ed il valore di cui all'art.17, comma 5;
- 3. Il Contributo è legato a condizioni di reddito insufficienti e può essere erogato o in una unica soluzione o attraverso piani economici mensili la cui durata viene stabilita dal progetto concordato con il Segretariato Sociale. Può essere richiesto una volta all'anno in occasione degli avvisi pubblicati dal Comune a tale scopo.
- 4. La scelta della modalità di erogazione del contributo dipende dal progetto di intervento individualizzato proposto dal Segretariato Sociale. Il progetto di intervento viene tradotto in un "accordo tra le parti" nel quale il beneficiario si impegna ad una propria mobilitazione personale al fine di poter uscire dalla situazione di crisi. Il progetto individualizzato di intervento che motiva la natura, l'entità del contributo e le sue finalità, costituisce parte integrante dell'atto di concessione del contributo. Sarà compito dell'assistente sociale verificare se vengono rispettati i termini dell'accordo da parte dell'utente e il corretto utilizzo del contributo riconosciuto.

Art. 20 - Procedure per l'accesso ai contributi ordinari

- 1. Ai procedimenti avviati ai sensi del presente capo vengono applicate le norme relative all'ISEE (Indicatore di Situazione Economica Equivalente) come determinate dai disposti dei relativi decreti applicativi e da ogni successiva modifica ed integrazione.
- 2. In fase di definizione della domanda del cittadino verranno tenuti inoltre presenti anche l'autocertificazione del cittadino sulla composizione del nucleo e la presenza di redditi esenti; il contributo dei parenti tenuti agli alimenti; gli importi effettivamente corrisposti al nucleo da persone tenute all'obbligo di assistenza, ai sensi dell'articolo 433 del Codice Civile, nonché l'accertamento d'ufficio della situazione, così come descritto di seguito.
- 3. Il Segretariato Sociale relazionerà sull'effettiva situazione socio-economica del richiedente e/o del suo nucleo familiare, entro due settimane dal ricevimento dell'istanza, con particolare riguardo agli elementi del reddito accertabili da parte degli uffici comunali. Altri elementi di accertamento potranno essere derivati anche da apposita inchiesta dei Vigili Urbani sulle reali condizioni familiari del richiedente. Ulteriori elementi potranno derivare dai controlli cui si può accedere attraverso i meccanismi previsti per l'accertamento dell'ISEE.
- 3. La richiesta di prestazioni assistenziali deve essere posta nei termini e nei modi indicati in appositi bandi emessi dal responsabile del settore comunale competente e idoneamente pubblicizzati sul sito internet del comune.
- 4. Gli organi adibiti all'approvazione del bilancio sono liberi di decidere di non finanziare in alcun modo la concessione di contributi ordinari non indicando alcun importo o indicando un importo pari a 0,00 euro.
- 5. La tipologia e l'entità del contributo vengono proposti dall'assistente sociale sulla base degli elementi di cui all'art. 21 e assegnati dal Responsabile del settore competente, nei

limiti degli stanziamenti di bilancio operando, in caso di insufficienza dello stanziamento, una riduzione in percentuale del contributo proposto dall'assistente sociale.

Art. 21 – elementi che concorrono alla valutazione della domanda di contributo ordinario

- 1. L'intervento di aiuto economico ordinario deve essere visto come supporto alla situazione e non può sostituirsi alle azioni che la persona deve compiere per migliorare la sua condizione.
- 2. L' aiuto economico fa parte di un progetto d'Intervento proposto dall'assistente sociale, che verrà concordato con l'utente e da lui sottoscritto.
- 3. Dall'istruttoria effettuata, dalla documentazione acquisita e dalla valutazione dell'assistente sociale, debbono risultare almeno i seguenti elementi utili per definire il progetto di intervento.

ELEMENTI OGGETTIVI:

- a) situazione economica del nucleo famigliare riferita anche ai conviventi non residenti;
- b) situazione lavorativa di tutti i componenti del nucleo anche non residenti;
- c) situazione abitativa (affitto in alloggi pubblici, affitto in alloggi privati, proprietà, mutuo);

ELEMENTI SOGGETTIVI:

- d) presenza di minori, di persone con handicap, di anziani;
- e) presa in carico da parte di altri servizi del territorio;
- f) presenza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile;
- g) presenza di provvedimenti della pubblica amministrazione;
- h) condizioni di salute dei membri del nucleo se rilevanti ai fini della valutazione;
- i) presenza di situazioni di abuso o dipendenza da sostanze e relativa presa in carico da parte di altri servizi;
- j) presenza di una rete famigliare o di altre reti di sostegno (caritas, parrocchia, vicinato,
- 4. Ciascun progetto d'intervento deve contenere:
 - a) definizione degli obiettivi che s'intende perseguire mediante l'erogazione del contributo;
 - b) entità del contributo;
 - c) modalità di erogazione del contributo;
 - d) criteri di monitoraggio della situazione;

Art. 22 – elementi che concorrono alla valutazione della domanda di contributo ordinario

1. Gli uffici comunali competenti si riservano di verificare il contenuto delle autocertificazioni e di porre in essere controlli mirati alla valutazione circa il tenore di vita reale del richiedente, con tutti i mezzi di cui il Comune può disporre, con il supporto del Comando Vigili Urbani e mettendo in campo accertamenti e accordi con la Guardia di Finanza. Qualora da questi accertamenti emergano elementi di contrasto con la definizione dello stato di indigenza, l'erogazione del contributo economico non verrà concessa o sarà interrotta, con recupero di quanto indebitamente percepito. I destinatari delle erogazioni che hanno fruito indebitamente di interventi dell'Amministrazione comunale, poiché conseguenti a dichiarazioni mendaci o documenti falsi, sono tenuti a rimborsare con effetto immediato quanto percepito illecitamente e sono soggetti alle conseguenze di carattere penale di cui all'art. 496 del codice penale.

Art. 23 - Contributi straordinari

1. L'assistenza economica straordinaria, consiste in un intervento concesso per far fronte ad un bisogno straordinario la cui mancata soddisfazione compromette gravemente l'equilibrio economico di un nucleo familiare. Si tratta, pertanto, di un intervento di sostegno economico estemporaneo finalizzato a far fronte ad una specifica spesa urgente e indifferibile che espone la persona ad un forte rischio di natura sociale (chiusura utenze domestiche, sfratti, eventi che richiedono collocazione temporanea in strutture alberghiere e di prima accoglienza, malattie che richiedono acquisto di farmaci necessari e urgenti, ecc..). La prestazione è erogabile avuto riguardo oltre che alle disponibilità di bilancio, alla natura della spesa che deve essere finalizzata al soddisfacimento dei bisogni primari e alla sua entità che deve incidere pesantemente sulla situazione economica familiare.

- 2. Considerato il carattere eccezionale del contributo, non può, di norma, essere concesso nell'arco dell'anno più di un contributo straordinario allo stesso nucleo familiare.
- 3. Il contributo straordinario, verrà erogato dal responsabile del settore competente per un importo massimo di euro 600,00 previa relazione dell'assistente sociale che dovrà tenere conto degli elementi soggettivi ed oggettivi di cui all'art.21 e parere non vincolante della Giunta Comunale .

Art. 24 - Altri interventi

1. Al fine di sostenere economicamente i nuclei familiari o le persone sole che non sono in grado di soddisfare autonomamente i bisogni primari, il Comune potrà attivare interventi di lavoro occasionale di tipo accessorio (buono lavoro), per lo svolgimento di attività previste dalla vigente normativa.

CAPO IV TITOLO I DISPOSIZIONI COMUNI a TUTTE le TIPOLOGIE di CONTRIBUTO

Articolo – 25- Albo dei beneficiari delle provvidenze di natura economica e obblighi di pubblicazione

1. Si rimanda in proposito al DPR 7 aprile 2000, n.118 e al D.Lgs 33/2013 fin quando vigenti.